

**REPUBBLICA ITALIANA 21/2013**

**In nome del Popolo Italiano**

**LA CORTE DEI CONTI**

**Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello**

composta dai seguenti Magistrati :

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Dott. Ignazio de Marco       | Presidente           |
| Dott. Nicola Leone           | Consigliere          |
| Dott. Fulvio Longavita       | Consigliere          |
| Dott. Leonardo Venturini     | Consigliere relatore |
| Dott. Bruno Domenico Tridico | Consigliere          |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorsi in appello, riuniti, iscritti ai nn 37661, 37647, 37693, 37635 del registro di segreteria proposto da

- 1) Vincenzo F (ric. n. 37635)
- 2) Antonio F (ric. n. 37647)

rappresentati e difesi, giusta procure speciali a margine dei gravami dall'avv. Marco Bartolomucci, con domicilio eletto in Roma, Via delle Medaglie d'oro, n. 48, presso lo studio dell'avv. Giulio Mastroianni;

- 3) Dario S (ric. n. 37661) rappresentato e difeso, giusta delega a margine del gravame, dall'avv. Loreto Gentile, con elezione di domicilio in Roma, Viale Regina Margherita n. 46, presso lo studio dell'avv. Ruggero Frascaroli;

- 4) Manlio F; Mario B; Maurizio D e Emilio F (ric. n. 37693)

rappresentati e difesi, giusta mandato in calce al gravame, dall'avv. Domenico Lecce, con domicilio eletto nello studio del medesimo, in Sora (FR), Via Vittorio Emanuele, n. 31;

## **Contro**

la Procura Generale della Corte dei conti, ope legis domiciliata in Roma, V.le Mazzini 125

## **verso**

la sentenza n 161/2010 del 1° febbraio 2010 della Sezione Giurisdizionale Regionale per il Lazio,

Visto l'atto d'appello e la memoria di costituzione;

Esaminati tutti gli altri documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del giorno 12 ottobre 2011, con l'assistenza del Segretario sig.ra Bianco Lucia, il PM, nella persona del VPG Amedeo Federici, il relatore Consigliere Leonardo Venturini, gli avv.ti Bartolomucci, Gentile, Lecce per parti appellanti. Ritenuto in

## **FATTO**

Nella sentenza di prime cure per cui è adesso giudizio, il giudice di primo grado pur disattendendo in parte le richieste della Procura Regionale, assolvendo gli originari convenuti Carlo D e Vinicio M da ogni contestazione formulata nell'atto di citazione, ha condannato:

il sindaco p.t. Manlio F a risarcire il Comune di XXXXX per la somma complessiva di € 13.000,00;

gli Assessori p.t. Mario B, Maurizio D, Emilio F e Dario S a risarcire lo stesso Comune (senza distinzione alcuna tra gli Assessori con delega - i primi tre - e gli Assessori senza delega - l'appellante S) della somma complessiva di €10.000,00 cadauno;

i Revisori dei Conti p.t. Antonio F e Vincenzo F a risarcire il Comune di XXXXX della complessiva somma di €5.000,00 il primo e di €9.000 il secondo. Si legge nella sentenza di primo grado, che la Procura Regionale per il Lazio ha evocato in giudizio, dinanzi alla competente Sezione, i signori B Mario, D Carlo, D Maurizio, F Antonio, F Manlio, F Vincenzo, F Emilio, M Vinicio e S Dario per sentirli condannare al risarcimento, in favore del Comune di XXXXX, della complessiva somma di € 233.011,54, da ripartirsi pro-quota nella misura di € 29.126,44 cadauno oppure in quella diversa stabilita dalla Corte.

La pretesa erariale, di cui dall'atto di citazione depositato il 18 dicembre 2008, trovava il suo fondamento sull'istruttoria svolta dal requirente a seguito di formale denuncia presentata, con atto datato 10 novembre 2006, dal Segretario Comunale dello stesso ente locale, dott. XX, anche nella sua qualità di responsabile del servizio finanziario.

Il dirigente riferiva che, all'esito di verifiche disposte dagli amministratori comunali insediati nel giugno 2004, erano emerse irregolarità contabili, con dati finanziari non corrispondenti al vero, relativi agli anni precedenti.

In particolare, nell'anno 2003 e nel primo periodo del 2004, secondo il denunciante, si sarebbero formati disavanzi di amministrazione addebitabili ai signori B, S, F e D che, quali amministratori nel periodo interessato, ne avrebbero causato la formazione e il mancato tempestivo ripianamento, come invece imposto dalla legge.

Tale complessivo danno, in sede di approvazione del rendiconto 2003 e di quello relativo al 2004, sarebbe stato quantificato in € 123.176,72 per il primo anno e in € 109.834,82 per il secondo.

Il disavanzo sarebbe stato poi ripianato, dai nuovi amministratori, negli esercizi 2005, 2006 e 2007 mediante rateizzazione.

Risultava di palmare evidenza, che, l'esame della documentazione acquisita, asseriva la Procura, nel dar luogo al processo, consentiva di evidenziare gravi e reiterate violazioni delle norme di contabilità pubblica, consistite nella scorretta registrazione di impegni e nell'emissione di mandati di pagamento privi di essenziali riferimenti ai competenti capitoli di spesa, errata emissione di ordinativi di incasso ed altro; carenze e illegittimità tutte puntualmente indicate in una relazione redatta dallo stesso Segretario Comunale in data 20 aprile 2007, alla quale sono stati allegati, in copia, i documenti probanti. Di quanto sopra il PM aveva ritenuto responsabili i già citati sig. D, quale responsabile – pro tempore – del servizio finanziario, il sig. F, Sindaco, i sigg. B, D, F e S, quali assessori, i sigg. F e F, revisori e il sig. M quale Direttore generale. Premesso che in sede di difesa i convenuti avevano " in primis" sollevato l'eccezione della differenza sussistente fra

disavanzo e danno, rilevando che le spese non si configurano come illecite, ma solo erroneamente contabilizzate e diversamente utilizzate rispetto al programma di previsione, essendovi stata comunque un'utilità per la collettività, la Sezione si è soffermata sull'attuale evoluzione del sistema di responsabilità amministrativa. Ha rilevato il Giudice di primo grado che, da una funzione meramente riparatoria e reintegratoria, l'istituto in questione ha acquisito connotati preventivi e sanzionatori, come attestato da talune fattispecie legislative e asseverato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale. Errori non meramente formali nella gestione contabile del bilancio e la creazione di disavanzi, con conseguente necessità di ripiano, creano disservizi e disutilità per l'ente di riferimento, che ne risulta così danneggiato. Si tratta di un fenomeno, per la Sezione di prime cure, in cui i tratti riparatori si pongono in linea anche con, come prima detto, il momento sanzionatorio e preventivo. Da ciò le condanne di cui sopra, al sindaco ed ai componenti della Giunta per esser venuti meno all'obbligo di vigilanza, coordinamento ed indirizzo nella gestione della globalità del bilancio dell'ente e per non essersi adoperati a ripianare i disavanzi; ai revisori, per mancata vigilanza sull'andamento e sull'attività degli uffici finanziari dell'ente; al responsabile del servizio finanziario, per colpevolezza commissiva nel compiere i singoli atti, redigere le relazioni per la giunta e ben governare l'ufficio lui preposto. Si tratta di accenni a responsabilità che il giudice di prime cure ha esposto con un dettaglio un po' più ampio. Le sue considerazioni verranno però esposte dappresso unitamente alle considerazioni ed alle valutazioni di questo collegio, ai fini dell'esito del giudizio. Nel loro atto d'appello riunito agli altri sopra evidenziati, il F, il B, il D ed il F, condannati al pagamento della somma di euro 10.000,00 e 13.000,00 il primo, con l'avv.to Lecce, censurano quel profilo - cui poco fa si accennava - di responsabilità sanzionatoria affermando che numerose fattispecie di tale tipologia di queste sono presenti nel nostro ordinamento ma sempre tassative, tipizzate, destinate ad una tutela ed ad una riorganizzazione della cosa pubblica, e, prescindendo dalla concreta realizzazione di un danno conseguenza, si concretizzano con la realizzazione della fattispecie determinata nei suoi

elementi e con il semplice danno-evento. Nei casi non tipizzati, differenti da quelli sopra descritti, il tratto sanzionatorio sarebbe sempre insito nella fattispecie illecita, ma subordinata al preponderante profilo riparatorio. Da qui, avendo mancato, secondo gli appellanti, di individuare gli elementi costitutivi di una responsabilità risarcitoria, nasce l'accusa, sia verso gli addebiti della Procura, sia verso la stessa sentenza di primo grado di una genericità della pretesa erariale e della condanna, di aver dato luogo ad un esito evanescente e labile. Non si sarebbe tenuto conto, poi, dei vantaggi conseguiti dalla comunità amministrata, così come previsto dalla L. n. 20, art. 1, comma 1 bis, né si sarebbe fatto buon uso della riduzione dell'addebito. Il F, condannato al pagamento di euro 9000,00 con l'avv.to Bartolomucci, respinge gli addebiti di negligenza per un mancato congruo e idoneo controllo sulla gestione finanziaria del comune di XXXXX. Poiché l'appellante ha ricoperto la carica sino al 15 aprile 2003, quando i conti consuntivi ed i bilanci di previsione non presentavano, ad affermazione del F medesimo problematiche di sorta, non si ravvisa un nesso di causalità fra un determinato danno -secondo la sentenza gravata - e un comportamento sorretto da colpa grave. La circostanza che il revisore dei conti debba effettuare un costante e puntuale controllo su ogni operazione di bilancio sarebbe contraddetto dal comportamento dello stesso comune, che si è dovuto avvalere di personale esterno per redigere il rendiconto 2003, certificato solo il 21.12.2004, con un disavanzo di euro 123.176, 72, con notevole ritardo, quindi, a testimonianza dell'eccezionalità della situazione contabile. Ed i primi segnali di irregolarità erano emersi solo in occasione del riequilibrio di gestione, in data 30.9.2004. Aggiunge poi il F che il rendiconto per la gestione 2004 ha mostrato un disavanzo di 109,834, 82 approvato in data 26.12.2005, con conoscenza di irregolarità sempre in occasione dell'equilibrio di gestione ovvero il 30.9.2005. Ritiene poi di essere stato condannato in base ad un principio di responsabilità oggettiva ed in assenza di danno, poiché erronea sarebbe l'equazione disavanzo-danno pubblico. L'esistenza di disavanzi, poi ripianati, indicherebbe comunque la destinazione di risorse a utilità collettive. Medesime doglianze rappresenta il F, condannato al pagamento della somma di euro 5000,00

sempre assistito dall'avv.to Bartolomuzzi, rinnovando in più l'eccezione di prescrizione desunta dalla considerazione che se la mala gestio è stata accertata nel 2003, gli atti irregolari non possono che risalire agli anni 2000-2001-2002. Il sig. S, condannato al pagamento della somma di euro 10.000,00 assistito dall'avv.to Gentile, dopo aver ripercorso le ragioni delle proprie eccezioni in primo grado, in primo luogo, in sede di gravame eccepisce l'illogicità del riparto di danno. A fronte dell'assoluzione del D e del M, responsabili del servizio finanziario, gli assessori sono stati condannati al pagamento della somma di 10.000 euro, che appare ingiusta per il S, in relazione agli altri condannati, considerato che questi rivestiva solo il ruolo di assessore senza delega, dovendo, quindi, meramente verificare la correttezza del parere di regolarità tecnica e contabile. La stessa sentenza gravata si contraddirebbe laddove distingue nettamente, nei fatti gestionali, la responsabilità degli uffici e di dirigenti competenti da quella dei titolari degli organi di indirizzo politico. Conclude chiedendo di essere lasciato immune da ogni addebito. La Procura Generale ribadisce le ragioni della sentenza ritenendo però, " obiter dictum", che l'accento su una nuova funzione anche sanzionatoria della responsabilità amministrativa sia elaborazione troppo avanzata allo stato della normativa vigente. Nell'udienza del 12 ottobre 2011 dopo che il relatore Cons. Leonardo Venturini ha riferito allo stato degli atti, l'avv. Bartolomucci ha confermato i motivi d'appello e ne chiede l'accoglimento, con rimborso delle spese di giudizio.

L'avv. Gentile ha precisato ulteriormente la posizione del proprio assistito e rilevato, come in atti, la contraddittorietà ed arbitrarietà del primo giudice nel determinarsi ad una condanna sulla base di una ritenuta esistenza di responsabilità di tipo risarcitorio, mancando gli elementi tipici di tale responsabilità. Conclude chiedendo l'assoluzione del proprio assistito. L'avv. Lecce si è riportato integralmente ai motivi d'appello rilevando, in particolare, che, come è riscontrabile dalla documentazione in atti, le operazioni poste in essere sono state sorrette da relazioni e pareri positivi resi dai soggetti preposti ai controlli e non evocati in giudizio.

Il P.M. richiama e conferma il contenuto delle conclusioni in atti.

Le cause passano in decisione.

## **DIRITTO**

I giudizi, per connessione oggettiva, in quanto proposti quale gravame contro un'unica sentenza, vanno riuniti.

Come prima questione va affrontata l'eccezione di prescrizione sollevata da più appellanti. Questi sostengono che se l'accertamento dei disavanzi è compiuto con gli atti ad esso destinati nel 2004 e nel 2005, dopo operazioni complesse che hanno richiesto più di un anno, le irregolarità gestionali in particolare le spese senza provvista devono farsi risalire agli anni 2001, 2002, 2003, e, allora, anche considerando la valenza interruttiva dell'invito a dedurre, del 26 giugno 2008, si sarebbe verificato l'evento interruttivo. Confermando le considerazioni e la decisione del Giudice di primo grado questo Collegio ritiene che non si sia verificata la prescrizione. La prima sicura, documentata in atti, rilevazione di un disavanzo consolidato risale al 28.12.2003 ed il lasso di tempo rispetto all'invito a fornire deduzione, contenente anche la messa in mora, data al 26 giugno 2008, quindi entro il termine di tempo quinquennale, ambito temporale di prescrizione per la responsabilità amministrativa.

Nel merito, la situazione risulta più complessa. Il Giudice di primo grado ha condannato richiamando profili risarcitori collegati al danno, quale quello delle scelte deviate e delle spese che i cittadini hanno avuto come onere per ripianare le spese fuori bilancio, con ciò non tenendo conto della circostanza che dette spese, se non illecite - ed il dato della legittimità è asseverato - possono avere avuto una ricaduta in termini di benefici per la collettività, aspetto che, in primo grado, la Procura non si è peritata di accertare. Da ciò il richiamo alle sentenze della Corte di Cassazione che hanno suddiviso il danno morale, tipico, da quello morale, atipico, e della Consulta, che ha più volte proclamato il diritto al bilancio quale valore di trasparenza, integrità, corretto rispetto dell'autorizzazione e della destinazione delle somme. Non si dovrebbe più, hanno opinato i giudici di primo grado, distinguere tra danno emergente e lucro cessante, ma considerare la lesione di un

valore protetto dall'ordinamento in particolar modo se è costituzionalmente protetto o tutelato in via subordinata. Ed al primo rango attiene l'ordine di bilancio.

La "summa divisio" nei termini in cui oggi è seguita fra danno patrimoniale e danno non patrimoniale deve farsi risalire al 2008 quando la Corte di Cassazione a Sez. Unite ha affermato che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; (b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice (Cassazione civile, sez. un., 11/11/2008, n. 26972). Affermato, come fatto prima, un valore nel diritto al bilancio così come previsto dagli organi competenti, costituzionalmente ancorato, parrebbe di dire che la Sezione di primo grado ha voluto condannare quelli tra i convenuti che ha ritenuto responsabili in virtù di un danno conseguenza non patrimoniale, mentre, in realtà, detta Sezione si è ben posta nei canoni della struttura della responsabilità amministrativa che esige un danno patrimoniale. Ha solo sottolineato come questo danno, in linea generale, non si ponga più come posta contabile, ma come lesione di entità di valori



collettivi anche valutabili equitativamente. Ed a buon ragione ha richiamato, sempre il giudice di prime cure, la Corte Costituzionale, che " in primis", ha affermato costantemente nelle sue pronunce: "...esiste il limite delle risorse disponibili e, in sede di manovra finanziaria di fine anno, spetta al Governo e al Parlamento introdurre modifiche alla legislazione di spesa, ove ciò sia necessario per salvaguardare l'equilibrio del bilancio dello Stato e perseguire gli obiettivi della programmazione finanziaria (sent. n. 417/96 ove si fa cenno in "subiecta materia" alle precedenti n. 390 e 99 del 1995, n. 240 del 1994 e n. 119 del 1991).

Ancor più recentemente (Corte cost. n. 237/09) quegli stessi Giudici, hanno ricordato come la finalità di contenimento della spesa pubblica corrente, ritenuta espressione della finalità di coordinamento finanziario, legittima l'imposizione – da parte del Legislatore statale alle regioni, anche alla luce del novellato art. 117 Cost. – di vincoli alle politiche di bilancio, al fine di rispettare, non solo gli equilibri derivanti dalla c.d. finanza pubblica allargata ma, anche, quelli imposti all'Italia dall'Unione Europea in base alla risoluzione del Consiglio Europeo del 17 giugno 1997 relativa al "patto di stabilità e di crescita" (v. anche Corte cost. n. 267/06). norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla seguente duplice condizione: in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano, in modo esaustivo, strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi (sentenze n. 289 e n. 120 del 2008, n. 139 del 2009). Ancora, "in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria degli enti locali, nonché il rispetto, da parte di questi ultimi, del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento posto dall'ultimo comma dell'art. 119 Cost. (Corte cost. sent. n. 179/07), la norma di cui all'art. 23, quinto comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, - allorché stabilisce che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere da

amministrazioni pubbliche siano trasmessi a questa Corte per le competenti valutazioni non è costituzionalmente illegittima n.d.r. - perché “è espressione di un principio fondamentale di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica, tendente a soddisfare esigenze di contenimento della spesa pubblica e di rispetto del patto di stabilità interno” (Corte cost. sent. n. 64/05).

Da quanto detto si può arguire che la mancata osservanza del principio di rispetto del bilancio non crea una differenza fra disavanzo e danno poiché:

- impone alla collettività maggiori oneri e sacrifici per prestazioni non scelte dai propri rappresentanti;
- crea disservizi per il riassetto del bilancio stesso;
- devia spese alle quali la collettività aveva ricollegato priorità quanto ad utilità.

Certo, se le spese sono legittime vi sarà un'utilitas ma questa non è sicura (possono, addirittura, esservi ulteriori danni), può essere bassa, e, nel caso di specie, con condanne esigue rispetto alla richiesta della Procura, pare che la Sezione ne abbia tenuto conto.

Vi è stato, quindi, un illecito da responsabilità amministrativo-contabile.

Di questo -nelle somme già correttamente individuate- in correlazione al comportamento ed alla colpevolezza deve rispondere la giunta, anche l'assessore S, perché, come la Sezione di primo grado ha fatto notare, in un comune piccolo e amministrato da una giunta di piccole dimensioni, la percezione del contesto, soprattutto finanziario-contabile è unitaria in virtù di una circolarità di conoscenze e comunicazioni.

Sono responsabili anche i revisori dei conti, anch'essi in relazione alla durata della carica, sempre collegata comunque alla formazione del danno di cui si discute. E' chiaro, sul punto, l'art. 239 del d.lgs 267/2000 L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

- a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;

b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;

**c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;**

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

**f) verifiche di cassa di cui all'art. 223.**

2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma l'organo di revisione **ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea**

**dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo.** Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre, all'organo di revisione sono trasmessi:

a) da parte dell'organo regionale di controllo le decisioni di annullamento nei confronti delle delibere adottate dagli organi degli enti locali;

b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

3. L'organo di revisione è dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.

4. L'organo della revisione può **incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità**, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.

5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

6. Lo statuto dell'ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.

Bastano le chiare espressioni del legislatore per scolpire le responsabilità dei detti revisori.

Sul punto è stato detto esservi responsabilità dei revisori dei conti di ente locale i quali, per "prassi" amministrativa, eseguono il controllo a campione non avvedendosi di fatti dannosi per l'erario per irregolarità protrattesi per diversi esercizi finanziari (Corte Conti, sez. I, 20/09/1995, n. 94).

Gli appelli riuniti vanno quindi respinti. Vanno confermate le spese di primo grado in capo agli appellanti.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti - Sezione terza giurisdizionale centrale di appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, riuniti i ricorsi di cui sotto

### **RESPINGE**

Gli appelli di a) Manlio F; Mario B; Maurizio D e Emilio F (ric. n. 37693); b) Vincenzo F (ric. n. 37635) c) Antonio F (ric. n. 37647) d) Dario S (ric. n. 37661) confermando le condanne in primo grado consistenti ovvero rimanendo le seguenti somme più accessori secondo la condanna comminata per:

il sindaco p.t. Manlio F a risarcire il Comune di XXXXX per la somma complessiva di €13.000,00; gli Assessori p.t. Mario B, Maurizio D, Emilio F e Dario S a risarcire lo stesso Comune (senza distinzione alcuna tra gli Assessori con delega - i primi tre - e gli Assessori senza delega -

l'appellante S) della somma complessiva di €10.000,00 cadauno;

i Revisori dei Conti p.t. Antonio F e Vincenzo F a risarcire il Comune di XXXXX della complessiva somma di €5.000,00 il primo e di €9.000 il secondo. Compensate le spese di secondo grado

Nulla per le spese di giudizio.

Roma, Camera di Consiglio del 12.10.2011.

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

F.to Cons Leonardo Venturini

F.to Pres. Ignazio de Marco

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL GIORNO 11/01/2013

IL DIRIGENTE

F.TO DOTT. MICHELE LORENZELLI